## COMUNICATO IMU 2012

A decorrere dall'anno 2012 è istituita l'Imposta Municipale Unica - I.M.U. - introdotta dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con legge n. 214/2011. L'I.M.U. sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali, compresa l'addizionale comunale all'IRPEF, dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili (ICI).

L'Imposta Municipale Unica è un tributo che grava sui fabbricati, terreni agricoli ed aree fabbricabili a carico dei proprietari ovvero dei titolari del diritto reale di

# ACCONTO I.M.U. ENTRO 18 GIUGNO 2012

Per l'anno 2012 il pagamento dell'acconto I.M.U.(50 % dell'imposta) deve essere effettuato con modello F24 (reperibile presso gli Istituti di credito e gli Uffici Postali), entro il 18 giugno 2012 esclusivamente con le aliquote di base stabilite dal D.L. n. 201/2011, ovvero:

0,4 per cento per l'abitazione principale e relative pertinenze;

0,76 per cento per tutti gli altri immobili (seconde case, uffici, capannoni, aree fabbricabili, terreni agricoli);

0,2 per cento per i fabbricati rurali strumentali.

E' abitazione principale l'immobile iscritto o iscrivibile in catasto urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore ed il proprio nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Per l'abitazione principale è prevista una detrazione di euro 200,00, maggiorata di 50,00 euro per ogni figlio (del soggetto passivo e per max 8 figli) di età non superiore ai 26 anni solo per le annualità 2012 e 2013, a condizione che dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione

Per pertinenze si intendono quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

II D.L. 16/2012 "semplificazioni fiscali", convertito con modificazioni in Legge 44/2012 ha stabilito:

- La riduzione del 50 % della base imponibile IMU per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D.lgs. n. 42/2004 e per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili limitatamente al priodo della'anno durante il quale sussistano tali condizioni.
- Ai soli fini IMU il coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito di provvedimento di separazione legale, acquisisce il diritto di abitazione sull'immobile, diventando perciò soggetto passivo IMU con applicazione dell'aliquota prevista per l'abitazione principale.

Il pagamento in un'unica rata a giugno non è ammesso almeno per l'annualità 2012.

Il pagamento, in caso di comproprietà di uno stesso immobile, deve essere effettuato singolarmente in quanto non è più ammesso il versamento congiunto da parte di un solo contitolare. Per la sola abitazione principale e relative pertinenze, è prevista la possibilità, a scelta del contribuente, di pagare in due rate (18 giugno e 17 dicembre) o in tre rate (18 giugno, 17 settembre e 17 dicembre 2012). Per i fabbricati rurali ad uso strumentale accatastati con rendita l'acconto è pari al 30 per cento dell'imposta dovuta;

Per i fabbricati rurali ad uso strumentale da iscrivere al catasto fabbricati entro il 30 novembre 2012 l'acconto non è dovuto e si paga in un'unica soluzione a

Il pagamento dell'acconto va effettuato unicamente con Mod. F24, indicando il codice tributo rilevabile salla classificazione che segue, per distinguere la quota da versare al Comune da quella spettante allo Stato (per le fattispecie di immobili per le quali è dovuta),

Per le abitazioni principali ,le rispettive pertinenze ed i fabbricati strumentali, l'intero importo IMU spetta al Comune;

Per tutte le altre tipologie di immobili lo 0,38 per cento dell'IMU spetta allo stato (corrisponde al 50 % dell'aliquota di base) ed il rimanente spetta al Comune Campo Codice Ente 1463 (codice catastale del Comune di Satriano).

## Codici tributo per il pagamento dell'IMU con il modello F24 (Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 35/E)

TIPOLOGIA IMMOBILI	CODICE IMU COMUNE	CODICE IMU STATO
Abitazione principale	3912	CODICE IMO STATO
Fabbricati rurali strumentali	3913	******
Terreni	3914	2015
Aree Fabbricabili	3916	3915
Altri Fabbricati		3917
turi i abblicati	3918	3919

### CALCOLO BASE IMPONIBILE

Per le aree edificabili, la base imponibile è data dal "valore venale in comune commercio al 1º gennaio dell'anno di imposizione", in pratica il valore di mercato. Per quanto riguarda i fabbricati, la base imponibile è costituita da un valore convenzionale che si ottiene moltiplicando la rendita iscritta in catasto, da rivalutare del 5%, per i nuovi coefficienti di seguito riportati, che valgono soltanto per l'IMU:

• 160, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

• 140, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

 60, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;

80, per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;

55, per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Nel caso dei terreni agricoli o incolti il procedimento è simile. La base imponibile è costituita dal valore convenzionale ottenuto moltiplicando il reddito dominicale del terreno (così come risulta dal catasto), da rivalutare del 25%, per i seguenti coefficienti, che valgono solo per l'IMU:

• 110, nel caso di terreni appartenenti ed utilizzati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali;

135, per tutti gli altri terreni.

# ATTENZIONE - SALDO IMU 2012

Il saldo dell'imposta, da versare entro il 17 dicembre 2012, dovrà tener conto degli incrementi di aliquote che il Comune ha la facoltà di deliberare entro il 30 settembre p.v.. In ogni caso lo Stato si è riservato la facoltà di variare le aliquote di base, qualora i versamenti della prima rata dovessero evidenziare un gettito inferiore a quello stimato, con decreto da adottarsi entro il 10 dicembre 2012.

L'UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE DI SATRIANO E' A DISPOSIZIONE DEI CONTRIBUENTI PER LE VERIFICHE CATASTALI ED I